



Oggetto: ordinanza n° 97 del 27/03/2026

IL DIRIGENTE SETTORE 5

VISTO il programma predisposto dall'Amministrazione Comunale per la celebrazione della "primavera della Legalità" nel quale si svolgerà la "marcia della legalità", il giorno 30 Marzo 2026 dalle ore 9:30 fino al termine;

RAVVISATA pertanto, la necessità di garantire la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, il cui principio rientra, come indicato dall'art. 1 del vigente Codice della Strada, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale d'istituzione e disciplina del Canone sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che né il Responsabile competente ad adottare il presente atto, né il Responsabile dell'istruttoria endoprocedimentale si trovano in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario triennio 2025-2027";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2024 ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) 2025/2026/2027 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/08/2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO) - Modifiche ed integrazioni";

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 5/08/2024 con il quale è stato conferito alla Sottoscritta l'incarico di direzione del Settore 5.

ORDINA

Per le ragioni in premessa specificate:

la **sospensione temporanea della circolazione dalle ore 9:30 fino al termine, del giorno 30 Marzo 2026** per la marcia che procederà con partenza da Via Cavour presso Fontana dell'Incontro, Via Cavour, Via Monti, Piazza I° Maggio, Via Dante, Via Parini, Via Verdi con arrivo al Parco Verdi.

AVVERTE

la manifestazione deve svolgersi nell'osservanza delle norme in materia di sicurezza vigenti, adottando tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. e dal suo Regolamento di Esecuzione;

è prevista la deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, ai sensi dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla manifestazione;

la sospensione temporanea della circolazione avrà la durata strettamente necessaria allo svolgimento della manifestazione;

i partecipanti devono osservare una condotta improntata al pieno del rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada e dalle regole di comune prudenza;

eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza; si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione.

I N F O R M A

che a norma dell'articolo 3, comma 4, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

che, a norma degli artt. 5 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento ai fini della presente ordinanza è l'Istruttore C. Barbetti della Polizia Locale;

che ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285: "è vietato interrompere colonne di truppe o scolari, cortei e processioni";

che gli atti istruttori citati nella presente ordinanza sono depositati presso il Servizio Polizia Locale ove, secondo le modalità di legge, è possibile prenderne visione ed estrarne copia;

che l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per gli eventuali danni causati a cose e/o persone.

A U T O R I Z Z A

Il rilascio del nulla osta all'organizzatore dell'evento, dando atto che sarà assicurata l'assistenza degli Agenti di Polizia Locale sulla viabilità in ambito comunale per la manifestazione;

il rilascio del nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi;

deve essere comunque dato avviso la Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23 del D.R. 6 maggio 1940 n° 635;

il presente provvedimento non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.).

D I S P O N E

che tale atto amministrativo può essere revocato in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta, l'Amministrazione Comunale, a corrispondere alcun indennizzo;

che copia della presente Ordinanza deve essere conservata e fatta visionare a richiesta degli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune nelle forme e nei termini di legge;

che i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del precitato Decreto legislativo, sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Che copia del presente Atto deve essere conservato e fatto visionare a richiesta degli organi di cui all'art. 12 del C.d.S.

Che gli obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente atto non si applicano ai veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Polizia Locale, della Croce Rossa Italiana nel caso espletino servizi di emergenza segnalati con dispositivi luminosi e sonori previsti dall'art. 177 del C.d.S.;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, il soggetto succitato, occupa una porzione di suolo pubblico, nel luogo ed orari sopra indicati.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, per le rispettive competenze:

- al Settore III Servizi Tecnici;
- al Settore I Servizi;
- alla Locale Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

IL DIRIGENTE SETTORE 5
Dott.ssa Filomena Romagnuolo
(firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento: Istruttore **Ciro Barbetti**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs 82/2005 s.m.i. modificato e integrato dal [D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010](#) s.m.i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).